

**Allegato "D" alla raccolta n. 7395**

**STATUTO**

**Fondazione "Città di Roncade"**

**con sede in Roncade (TV), Via Riccardo Selvatico n.17**

**Articolo 1 Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Città di Roncade" con sede legale in Comune di Roncade (TV), Via Riccardo Selvatico n.17.

La Fondazione risponde, ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

**Articolo 2 Delegazioni e uffici**

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione Veneto. Eventuali delegazioni e uffici non aventi carattere operativo potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

**Articolo 3 Scopi della fondazione**

La Fondazione persegue finalità di miglioramento della qualità della vita nel territorio del Comune di Roncade mediante la promozione, il sostegno e la gestione di interventi finalizzati alla tutela sociale delle persone e delle famiglie, in particolare a favore delle fasce deboli e disagiate, attraverso la gestione di servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria come quelli, a titolo

esemplificativo, della Residenza Sanitaria Assistita e di centro diurno, nonché di altri servizi di interesse sociale in genere quali i servizi di assistenza scolastica, mense, palestre ed impianti sportivi.

La Fondazione sostiene le politiche di intervento del Comune di Roncade nel settore sociale e dei servizi sociali anche attraverso azioni di sviluppo, valorizzazione e animazione culturale funzionali al perseguimento dei predetti scopi.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale attraverso progetti di intervento che tengono conto delle priorità indicate sia dall'Amministrazione comunale che dagli altri enti pubblici preposti istituzionalmente alla gestione delle attività della Residenza Sanitaria Assistita, inoltre intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione e/o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione non persegue finalità di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può distribuire utili o altre attività patrimoniali.

#### **Articolo 4 Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere ogni negozio giuridico consentito dalla legge.

Potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto

di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi statuari attività di promozione, organizzazione di seminari, di corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

f) accettare donazioni ed ogni atto di liberalità;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata mediante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da realizzare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione

delle risorse e l'efficacia degli interventi oltre alla più ampia tutela degli interessi contemplati nel presente statuto.

#### **Articolo 5 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore Promotore, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Comune di Roncade e da altri enti o privati;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici e privati.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, e delle attività strumentali, accessorie e connesse ai medesimi.

La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.

#### **Articolo 6 Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa, per la realizzazione dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività tipiche connesse a quelle istituzionali nonché delle attività accessorie ed integrative delle medesime.

#### **Articolo 7 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione del Presidente e dalla

relazione del Revisore devono essere trasmessi al Fondatore promotore, agli altri fondatori e ai partecipanti entro 15 giorni dall'approvazione.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme di volta in volta vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali utili delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 8 Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

#### **Articolo 9 Fondatori Promotori e Fondatori**

E' Fondatore Promotore il Comune di Roncade, che sottoscrive l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso. L'ingresso di nuovi fondatori è consentito entro il termine di 12 mesi dalla costituzione della Fondazione.

#### **Articolo 10 Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente corrisposto.

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### **Articolo 11 Esclusione e recesso**

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza semplice quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

#### **Articolo 12 Organi della Fondazione**



Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione, che presiede altresì il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Revisore;
- il Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 13 Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a sette componenti.

La composizione sarà la seguente:

- fino a cinque componenti, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dal Sindaco del Comune di Roncade, quale Fondatore promotore;
- uno nominato dagli altri Fondatori;
- uno nominato dal Collegio dei Partecipanti.

I suddetti componenti saranno scelti tra persone di riconosciuta moralità, onestà, autorevolezza, conoscenza della comunità e disponibilità all'impegno sociale.

Il Consiglio di amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni, possono essere rineominati e scadono alla data dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione e quindi di revoca della nomina dei suoi membri da parte del Sindaco del Comune di Roncade, quale Fondatore-Promotore:

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;

• l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

• l'aver compiuto atti che violano gli scopi della Fondazione;

• l'aver compiuto gravi violazioni delle convenzioni stipulate con il Comune di Roncade.

I membri del Consiglio di amministrazione nominati dal Fondatore promotore decadono dalla carica a causa dello scioglimento del Consiglio del Comune di Roncade. La decadenza è pronunciata dal Sindaco del Comune di Roncade quale socio promotore ed ha effetto dalla loro sostituzione e sino a quel momento operano con pienezza di poteri.

Qualora, prima della scadenza, vengano meno uno o più amministratori, questi vengono sostituiti dai soggetti che li avevano nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione compete un'indennità di carica stabilita nel limite massimo di quella del Vice Sindaco del Comune di

Roncade per il Presidente e di un terzo di quella di Assessore del Comune di Roncade per gli altri membri.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, determinandone il compenso in proporzione alla gravosità ed alla responsabilità dell'incarico nel limite massimo del 50% dell'indennità spettante all'Assessore del Comune di Roncade.

#### **Art. 14 Compiti del Consiglio di amministrazione**

Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione della Fondazione ed il compimento di tutte le operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi fondativi.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi istituzionali;
- realizzare le attività programmate;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti ai sensi del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Vice Presidente Vicario;
- individuare i settori di attività della Fondazione;
- nominare il Revisore e il Collegio dei Probiviri;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;

⇒ deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, il suo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole di un numero di amministratori pari ai due terzi degli amministratori in carica approssimato per eccesso all'unità, sentito, a pena di nullità dell'atto, il Fondatore promotore.

#### **Articolo 15 Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al precedente articolo 14.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da chi svolge le funzioni di Segretario.

#### **Articolo 16 Presidente della Fondazione e Vice Presidente Vicario**

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli deve:

- sovrintendere all'andamento generale della Fondazione ed alla gestione del patrimonio e dei servizi;
- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne le modifiche qualora si renda necessario;
- firmare gli atti e quanto necessario per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, adottando, in caso d'urgenza, e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio d'Amministrazione, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente riunisce le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione almeno una volta all'anno.

#### **Art. 17 Direttore**

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare un direttore, stabilendone attribuzioni, funzioni, compenso e durata dell'incarico rinnovabile, che non può essere superiore alla durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 18 Collegio dei Partecipanti**

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione.

Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti nomina il membro del Consiglio di amministrazione di sua competenza, secondo il metodo del voto ponderato, sulla base di punti voto in disponibilità di ciascun partecipante in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio e/o fondo di gestione della fondazione, come risultanti dall'ultimo bilancio preventivo approvato. Il numero dei punti voto, la suddivisione degli stessi e le modalità di votazione vengono stabiliti con regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal

Consiglio di amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

#### **Articolo 19 Revisore**

Il Revisore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili ed è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.

Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato per una sola volta.

#### **Articolo 20 Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti scelti tra persone esperte nel campo giuridico ovvero delle politiche sociali, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per una sola volta.

La carica di Proviviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei partecipanti e con quella di Revisore.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso di un membro della Fondazione, su controversie interne alla stessa; il lodo arbitrale è inappellabile.

## **Articolo 21 Requisiti di onorabilità**

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materiale esplodenti, o per un delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con



abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con un provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

#### **Art. 22 Incompatibilità e ineleggibilità.**

Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei probiviri e il Revisore della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, si trovassero nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 21 dello Statuto;

b) il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali, i revisori dei conti e i dipendenti del Comune di Roncade, i dipendenti o amministratori di aziende speciali comunali o di altre società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal Comune di Roncade nonché i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado, i conviventi, i soci o collaboratori in attività di lucro dei medesimi;

c) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;

d) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi;

e) coloro che ricoprono cariche di Governo, esercitino funzioni giurisdizionali, che siano membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali, delle comunità montane e delle rispettive giunte, nonché membri dei relativi organi di controllo;

f) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con tali soggetti rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, il Revisore e il Collegio dei Probiviri sono tra loro reciprocamente incompatibili.

#### **Art. 23 Conflitto di interessi**

I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado inclusi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del componente dei suddetti organi o di parenti e affini fino al quarto grado.

L'organo di appartenenza valuta l'adozione di provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione, e nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

#### **Articolo 24 Estinzione della Fondazione**

La Fondazione si estingue quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

In questi casi non è consentita la trasformazione di cui all'art. 28 del c.c. ed i beni residui verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conformità agli scopi di cui all'art. 3, sentito l'organismo di controllo.

I beni mobili e immobili conferiti in diritto d'uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione tornano nella disponibilità dei rispettivi soggetti proprietari.

#### **Articolo 25 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

#### **Articolo 26 Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

Firmato: .

Simonetta Rubinato

Francesca Berton

Zuliani Nives

Oleg Nicola Acconcia, Notaio, impronta del sigillo.

